

STATUTO

**CENTRO SOCIALE PAPA
GIOVANNI XXIII SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE -O.N.L.U.S.
ABBREVIABILE IN
"CENTRO SOCIALE
PAPA GIOVANNI XXIII SCS -
ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA
MADRE TERESA DI CALCUTTA 1/E
Numero REA: RE - 274192
Codice fiscale: 80039730355
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

AVVISO N° 241/14/552

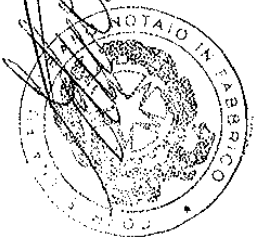
STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CENTRO SOCIALE
PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)
1.1 E' costituita, ai sensi della legge n° 381/91, la Società cooperativa sociale denominata "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa sociale - O.N.L.U.S.", abbreviabile in "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII S.C.S. - ONLUS".
1.2 La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio della provincia di Reggio Emilia, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)
2.1 La Cooperativa ha durata illimitata

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)
3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, conformemente alla legge n° 381/91.
3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della L. 8 novembre 1991 n. 381 e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art.1, lett. b), della L. 8 novembre 1991 n. 381, e delle altre persone deboli e/o fragili, di cui all'art 3. L.R. 17 luglio 2014, n° 12. La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
3.3 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa si richiama anche ai principi della "Carta di Assisi" di Confcooperative/Federsolidarietà. È inoltre impegnata a favorire la collaborazione fra le cooperative promuovendo ed



S. S. S.
F. S. S.

aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo nell'ottica della valorizzazione delle risorse umane in esse presenti. In particolare, la Cooperativa riconoscendo sempre la centralità della persona, si richiama nel suo operare ai valori fondanti che spinsero Don Ercole Artoni a fondare nel 1977 il "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII" partendo dall'accoglienza di ex carcerati e pazienti dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Si riconosce altresì nei punti fondanti e caratterizzanti il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) a cui si ispira nella gestione dei suoi servizi e nell'interlocuzione con il territorio.

3.4 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

3.5 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, a norma della legge 142/01 e successive modificazioni. Questo ulteriore rapporto di lavoro potrà essere, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma permessa dalla legislazione vigente, purché consenta il raggiungimento dello scopo sociale.

3.6 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.7 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) attività di prevenzione, trattamenti psicologici e psicoterapici, di recupero terapeutico e di reinserimento sociale di giovani provenienti dal disagio sociale in genere e dall'esperienza di dipendenza da sostanze o da comportamenti patologici;

b) gestione interventi individuali non residenziali o di

strutture residenziali, strutture di assistenza abitativa e/o appartamenti per: persone dipendenti da sostanze d'abuso o comportamenti patologici (quali a mero titolo di esemplificazione: la dipendenza da gioco d'azzardo, da internet, da sesso, da cibo);

c) gestione di strutture per persone dipendenti da sostanze d'abuso con contemporanee patologie psichiatriche, persone in condizioni di disagio sociale o in condizioni di bisogno;

d) gestione di progetti per l'accoglienza di minori, sia italiani che stranieri non accompagnati, sia liberi che con misure alternative alla detenzione, di tipo ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;

e) servizi di mediazione linguistica e culturale rivolti ai cittadini stranieri;

f) servizi di accoglienza notturna per senza fissa dimora, servizi di accoglienza notturna nel periodo invernale, servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

g) attività educative e riabilitative per persone provenienti dal carcere ed attività educative e riabilitative condotte all'interno degli istituti di pena;

h) attività educative di prossimità e di territorio svolte su richiesta dei servizi pubblici in zone particolarmente degradate e nell'ottica dell'integrazione dei soggetti più fragili;

i) gestione e attività di coordinamento delle Unità di Strada a livello locale e sovra locale;

j) servizi di integrazione scolastica per alunni disabili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado;

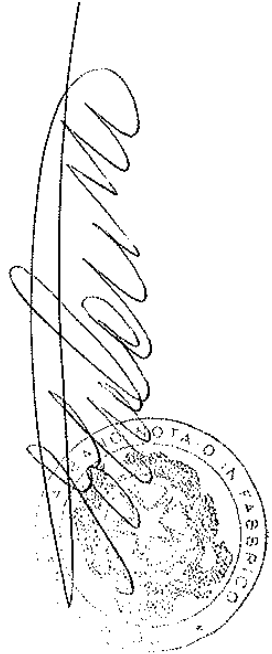
k) gestione di asili e agri-asili;

l) gestione di gruppi per giocatori d'azzardo patologici in particolare la conduzione di colloqui e di gruppi di trattamento per giocatori e loro familiari;

m) gestione di servizi contro la tratta degli esseri umani per sfruttamento sessuale o lavorativo;

n) gestione di servizi volti alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, gestione di interventi di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, servizi volti al contrasto alla violenza sulle donne, alla violenza di genere e ad ogni discriminazione in base al sesso o all'orientamento sessuale;

o) gestione di progetti individuali o di gruppo, non residenziali o residenziali per pazienti psichiatrici, anziani, minori, diversamente abili, genitori separati con o senza figli, interventi di housing sociale, interventi per persone con disturbo del comportamento alimentare; interventi di prevenzione, consulenza, informazione o formazione rivolti alla cittadinanza, ai professionisti dei servizi, ai famigliari, alle istituzioni ed agli utenti;



Fabio S. S. S.

p) interventi di sostegno rivolti ai famigliari di persone con patologie o disturbi correlati;

q) consulenze psicologiche e di sostegno psicoterapeutico individuali, di coppia, familiari e di gruppo;

r) gestione di servizi orientati al contrasto alla violenza di genere attraverso il trattamento dell'uomo che agisce con violenza;

s) gestione di servizi con possibilità di presa in carico di autori ed autrici di violenza quando questa non connessa a tematiche di genere;

t) gestione di sportelli e attività volte all'integrazione lavorativa;

u) gestione di servizi volti a promuovere e favorire inserimenti e reinserimenti socio lavorativi tramite progetti ed interventi personalizzati in relazione ai differenti bisogni;

v) attività di informazione e consulenza aziendale in ordine all'integrazione lavorativa supportando le aziende nell'individuazione di profili compatibili con le loro esigenze;

w) attività educative di territorio quali attività di animazione, realizzazione di laboratori sportivi, creativi ed espressivi, di educazione ambientale, attività di informazione sugli effetti dell'uso ed abuso di sostanze, alcool e comportamenti patologici, rivolte ad adolescenti e giovani con attenzione particolare alle situazioni a rischio di disagio;

x) gestione di attività di formazione e consulenza rivolti a enti pubblici o privati finalizzati al potenziamento delle risorse professionali nonché a sensibilizzare sui temi di natura sociale anche in ottica di favorire l'inserimento sociale e l'integrazione di soggetti fragili;

y) attività di formazione e di promozione dell'educazione all'ambiente, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado e in generale a favore della cittadinanza, attraverso la creazione di specifici percorsi e strumenti didattici e la gestione di centri dedicati;

z) gestione di attività di formazione, osservazione ed orientamento, consulenza, animazione, educazione e prevenzione per persone in stato di bisogno, anche minorenni, disabili, affette da patologie psichiche e psichiatriche;

aa) gestione di servizi ricreativi, didattici ed educativi di ogni genere e formazione rivolti a soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici) e/o minorenni;

bb) attività di pet therapy;

cc) attività educativa volte all'inserimento dei preadolescenti, adolescenti e dei giovani in attività e/o in percorsi di aggregazione e/o cittadinanza attiva;

dd) attività educativa realizzata attraverso la gestione di campi estivi, dopo scuola, centri giovani, G.E.T. (gruppi educativi territoriali), C.E.P. (centri educativi pomeridiani) per preadolescenti, adolescenti e giovani, di laboratori musicali, di spazi utili a favorire l'aggregazione e l'informazione rispetto alle tematiche del lavoro, del tempo libero e dell'istruzione;

ee) interventi di prevenzione, informazione e formazione finalizzati alla crescita della cultura della legalità, alla promozione del benessere e dei talenti nei giovani, in particolare attività laboratoriali e creative writing, gestione sala, prove musicale, attività di inclusione/integrazione nello sport.

Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo le attività di cui al precedente comma sono funzionalmente connesse in ragione di della possibile continuità del percorso di crescita delle persone assistite, alle seguenti attività con le quali realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. B) della L. n. 381/91:

- 1) attività di tipografia e cartotecnica;
- 2) lavorazioni per conto terzi di montaggio, assemblaggio e/o controllo di prodotti artigianali ed industriali;
- 3) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative/artistiche dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri socio occupazionali sia di carattere artigianale che non;
- 4) attività di gestione ecologica di parchi, serre, giardini e manutenzione in genere del verde (compreso il florovivaismo);
- 5) attività di gestione di servizi cimiteriali;
- 6) attività di laboratorio di restauro mobili e oggetti;
- 7) attività di gestione di canili, gattili, centri di ricovero, cura o allevamento di animali o strutture di ospitalità in genere per gli stessi;
- 8) attività di apicoltura, trasformazione e vendita del miele;
- 9) servizi ed attività legate al turismo anche sociale ed ambientale, ivi inclusa la creazione e la gestione di strutture dedicate, centri e percorsi ambientali e naturalistici;
- 10) attività di raccolta, gestione e/o smaltimento ecologico dei rifiuti e recupero e rivitalizzazione di prodotti elettrici e elettronici e loro componenti;
- 11) servizi di pulizia;
- 12) servizi di igiene urbana: pulizia neve di aree private e pubbliche attraverso spazzamento meccanico o manuale, spazzamento stradale;

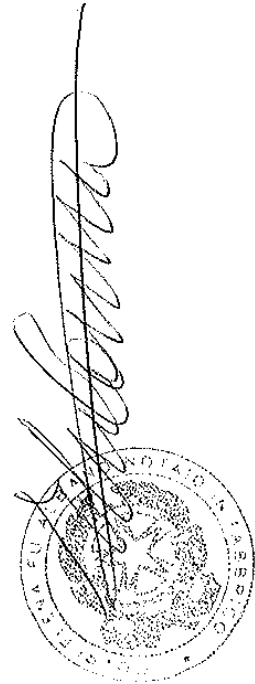


Foto S. S. S.

13) servizi ecologici ambientali;
14) attività di segretariato, di guardiania, di portierato;
15) servizi di trasporto e facchinaggio;
16) gestione di attività di ristorazione;
17) attività di agricoltura sociale e attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;
18) gestione impianti sportivi;
19) servizio di manutenzione della viabilità comunale;
20) gestione e amministrazione di condomini;
21) gestione di servizi di affissioni pubbliche;
22) servizi integrativi della manutenzione ordinaria degli stabili;
23) gestione di concessioni demaniali, spiagge ecc.;
24) gestione parcheggi moto e automezzi;
25) gestione di service audio e luci per manifestazioni/eventi in genere;
26) acquistare, prendere in affitto, ricevere in comodato, condurre e gestire in forma associata terreni ricorrendo alle agevolazioni di legge, al fine di realizzare una efficiente dimensione aziendale;
27) effettuare coltivazioni agricole sia arboree che di pieno campo o ortofrutticole anche con il metodo dell'agricoltura biologica e/o florovivaistiche o comunque attinenti i prodotti ottenuti dalle coltivazioni della terra, su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato, ecc.; lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo;
28) commercializzare, raccogliere, manipolare, lavorare, trasformare, anche avvalendosi eventualmente di laboratori di terzi, stagionare, e vendere, anche nei confronti di privati consumatori, tutti i prodotti ottenuti dalle proprie colture o da quello dei propri soci e dalle attività suddette, integrandola con l'eventuale commercializzazione di prodotti di zona utili al completamento della gamma commerciale;
29) promuovere e sviluppare la coltivazione e l'allevamento secondo le metodologie dell'agricoltura biologica come regolamentati dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali;
30) per la commercializzazione la cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;
31) assumere lavori di bonifica idraulica e forestale, lavori agricoli e lavori attinenti la manutenzione del patrimonio pubblico, solo in caso però di disponibilità di macchine e di mano d'opera dei soci della Cooperativa, sia verso privati che verso Enti Pubblici.

4.2 Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nell'erogare servizi a privati, imprese e non, ed

in particolare ad enti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, AUSL, Comuni, Unione dei Comuni, Province, Regioni. La Cooperativa può partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione temporanea d'impresa), e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi. =====

4.3 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. =====

4.4 Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. =====

4.5 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. =====

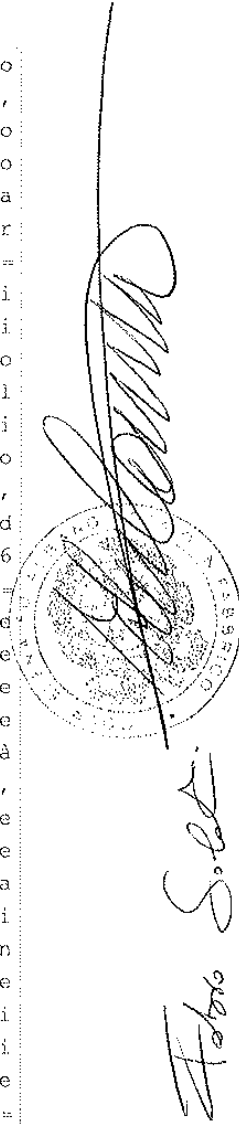
TITOLO III SOCI COOPERATORI

Capo I

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; =====
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; =====



Handwritten signature: *[Signature]*
Circular stamp: *[Stamp]*
Handwritten text: *Fabro S. S. S.*

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa con la quota di capitale conferita.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone, aventi la capacità di agire, appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. In particolare i soci lavoratori, riconoscendosi nei principi e nei valori di cui all'articolo 3.3, hanno le capacità e le competenze di tradurli efficacemente in azioni ed attività di lavoro nei servizi della Cooperativa secondo le modalità indicate nell'articolo 4.1. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, persone fisiche che, riconoscendosi nei principi e nei valori di cui all'articolo 3.3, prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; tale categoria di soci è regolata dal successivo Capo II;

5.2 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.3 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'attuazione dello scopo mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.4 Possono essere ammessi altresì come soci cooperatori le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività coerenti con gli scopi e con l'oggetto sociale della cooperativa.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a. alla loro formazione professionale;

b. al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nei caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo

amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
- b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non inferiore al minimo fissato dall'articolo 8.2 per tale categoria.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 42, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

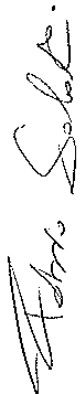
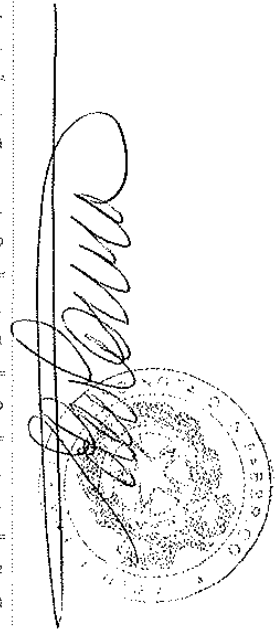
6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:



l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

In caso di accoglimento della domanda, l'interessato deve sottoscrivere un numero di azioni tale da ottenere il numero minimo di azioni previsto dall'articolo 8 per i soci cooperatori ordinari.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge e dallo statuto;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 62 e 63 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la PEC o altro indirizzo e mail;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con particolare riguardo alla domanda di ammissione a socio lavoratore, tenuto conto della concreta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

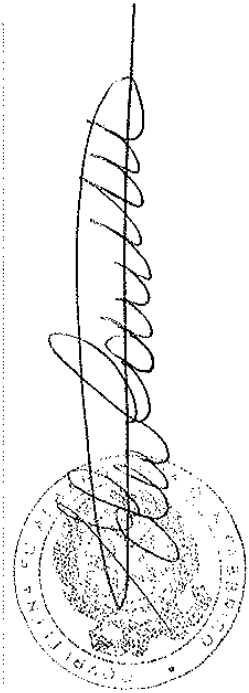
7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di Euro venticinque/00 (E. 25,00=).



Solo

Febro

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a:

- una, per i soci cooperatori lavoratori;
- una, per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art. 6;
- una, per i soci volontari di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 La cessione delle azioni dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

9.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- a. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività

svolta;

c. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare i soci lavoratori, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. =

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative. =====

Art. 11 (Diritti dei soci) =====

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. =====

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. =====

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. =====

11.4 Tali diritti non spettano: =====

- ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società; =====
- ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art. 6. =====

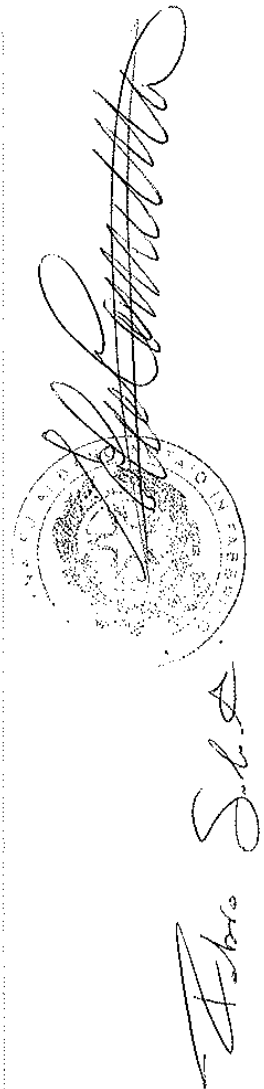
Art. 12 (Perdita della qualità di socio) =====

12.1 La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====
3. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza. =====

Art. 13 (Recesso del socio) =====

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del codice civile) e dal precedente articolo 9, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: =====



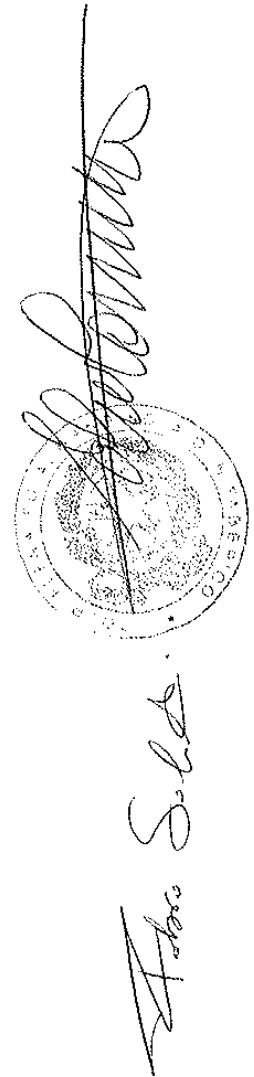
S.d.A.
F. S.

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b. che non sia più in grado di partecipare all'attività
volta al raggiungimento degli scopi sociali;
c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente
sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro
disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri
motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con
la Cooperativa.
Il recesso non può essere parziale.
13.2 Il socio può recedere, anche al di fuori dei casi
precedenti, a condizione che la relativa comunicazione sia
stata presentata con un preavviso di almeno sei mesi.
13.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del
socio recedente e del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il
recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato
entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio.
13.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,
la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è
deliberato lo scioglimento della società.
13.5 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro
sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano
i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,
legittimino il recesso.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo
amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,
che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può
proporre opposizione al collegio arbitrale, da nominarsi con
le modalità previste all'articolo 66.
13.6 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto
sociale dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici il
recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo,
per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente
previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro
instaurati.
13.7 In seguito all'accoglimento della comunicazione di
recesso, l'eventuale successiva domanda di ammissione da
parte del socio receduto non può essere accolta se
presentata prima del decorso di anni 5 da quando il recesso
è divenuto efficace.
Art. 14 (Esclusione)
14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo
amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei

confronti del socio:

- a. che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- c. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d. che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o aderisca ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- g. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrano particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- h. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- i. che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, da nominarsi con le modalità previste all'articolo 66, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.



S.l.s.
F. Rossi

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

15.2 Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione sociale nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere c), d) e), h) e i), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito

regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Capo II - SOCI VOLONTARI

Art. 18 (requisiti)

18.1 Ai sensi dell'art. 2 Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero di azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore al limite minimo fissato dall'articolo 8 per tale categoria di soci, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

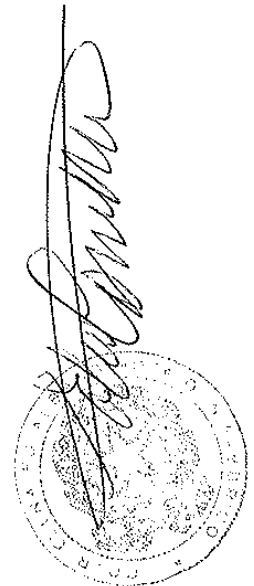
19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi



Sol. G.

F. G.

momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento

Art. 21 (Norme applicabili)

21.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

21.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

21.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Art. 22 (Soci sovventori)

22.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

23.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

23.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500,00 euro.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero di azioni pari a due.

23.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

24.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni

dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

24.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

24.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 25 (Deliberazione di emissione)

25.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

25.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Diritti dei soci sovventori)

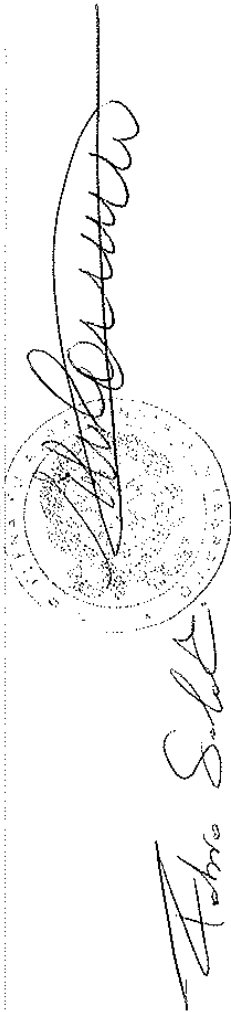
26.1 I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il dividendo spettante ai soci sovventori per le azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 5.000 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 20.000 euro

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.



A handwritten signature in black ink is written vertically over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to be a corporate seal. Below the signature, the name 'F. S. S. S.' is written in a stylized, handwritten font.

26.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 27 (Azioni di partecipazione cooperativa)

27.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

27.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

27.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione è pari ad euro 500,00.

27.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

27.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

27.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

27.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

27.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 28 (Recesso)

28.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi

Art. 29 (Strumenti finanziari partecipativi)

29.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Art. 30 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

30.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

30.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500 euro. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a due.

30.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 31 (Modalità di emissione delle azioni)

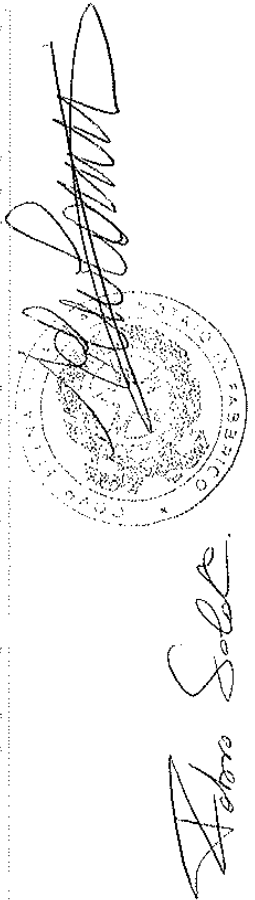
31.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

31.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 36.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

31.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 32 (Diritti patrimoniali)

32.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla



Salvo
Febre

deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

32.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

32.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

32.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

32.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 33 (Recesso dei soci finanziatori)

33.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

33.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO V OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON

PARTECIPATIVI

Art. 34 (Obbligazioni)

34.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'assemblea straordinaria.

34.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della

34.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione

Art. 35 (Strumenti finanziari non partecipativi)

35.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

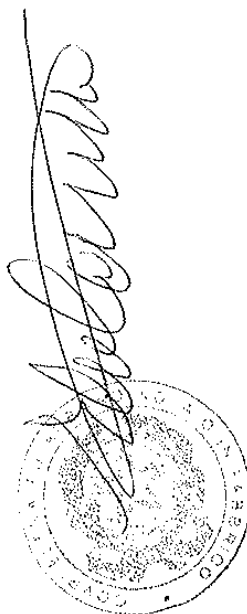
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

35.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 36 (Elementi costitutivi)

36.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la

cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.



Ch. 1

36.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 37 (Bilancio di esercizio)

37.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

37.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

37.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale erogazione di ristorno ai soci cooperatori nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo art.38.
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo V del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'art.36.1.

Il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o se comunque previsto, deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio o comunque non oltre 60 gg dall'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 38 (Ristorni)

38.1 Qualora lo consentano le risultanze contabili dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, può proporre all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci lavoratori a titolo di ristorno secondo quanto previsto

dal regolamento interno da approvarsi ai sensi del 2521
ultimo comma codice civile.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà
essere superiore al limite stabilito dall'art. 3 della legge
n. 142/01 e successive modificazioni.

38.2 La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione
ai singoli soci lavoratori dovrà essere effettuata secondo
quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base
dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati
tra loro:

- Tipologia di contratto: determinato /
indeterminato/lavoro autonomo;
- Montepore lavorato full time - part-time / monteore
incarico lavoro autonomo;
- Anzianità sociale;
- Qualifica/professionalità.

38.3 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,
delibera sulla destinazione del ristorno che sarà attribuito
mediante:

a. l'aumento gratuito del capitale sociale ossia
attraverso l'aumento del valore della quota sociale già
posseduta dal socio lavoratore.

TITOLO VII

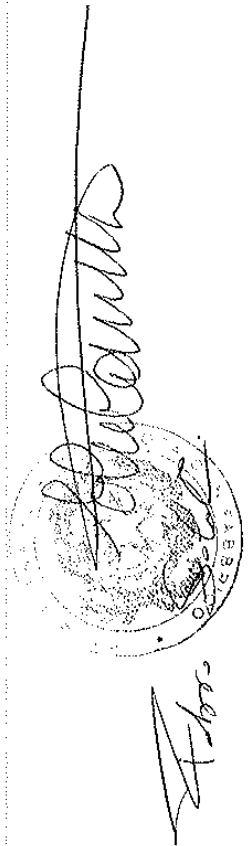
ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 39 (Qualificazione e competenze)

39.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di
legge.

39.2 L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto
dal D.lgs. n.112 del 2017;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai
soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di
cui al precedente art. 25, nonché sui voti spettanti secondo
i conferimenti;
- 4) delibera sulla emissione delle azioni di
partecipazione cooperativa;
- 5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei
possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato
di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai
quali sono state emesse le azioni medesime;
- 6) procede alla nomina e revoca del Consiglio di
Amministrazione;
- 7) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del
Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del
soggetto deputato alla funzione di revisore legale dei conti
secondo le modalità previste dalla legge;
- 8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori ed ai Sindaci e al soggetto deputato alla
revisione legale dei conti;



9) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'art. 38 del presente statuto;

10) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;

11) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

12) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

13) autorizza gli Amministratori sul compimento di investimenti superiori al limite di 300.000 euro;

14) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

39.3 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

39.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 40 (Convocazione dell'assemblea)

40.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 37.2.

40.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

40.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

40.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso da pubblicare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea su almeno uno dei seguenti quotidiani locali: ==

- Gazzetta di Reggio;

- Resto del Carlino;

Art. 41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione) =====

41.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

41.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

41.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 42 (Assemblea totalitaria) =====

42.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

42.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 43 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum) =====

43.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

43.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 44 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

44.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o



rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

44.2 In seconda e ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

44.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 45 (Norme per il computo dei quorum)

45.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

45.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

45.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 46 (Diritto di voto)

46.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

46.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

46.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre tre, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta, in base ai seguenti criteri:

- 1 voto, fino a 5.000 euro;
- 2 voti, oltre 5.000 euro e fino a 20.000 euro;
- 3 voti, oltre 20.000 euro.

46.4 Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti in base al numero delle azioni sottoscritte, sulla base dei criteri fissati nel comma precedente. A ciascun socio sovventore non possono comunque essere attribuiti più di 3 voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente

correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

46.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Art. 47 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

47.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. I soci cooperatori possono essere rappresentati solo da altri soci cooperatori. I soci finanziatori possono essere rappresentati solo da altri soci finanziatori. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

47.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

47.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

47.4 La stessa persona non può rappresentare più di 3 soci compresa se stessa.

47.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)

48.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

48.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

48.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

48.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

48.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

48.6 Il verbale deve indicare:



a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati

(anche mediante allegato);

c) l'oggetto delle deliberazioni, le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 49 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

49.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

49.2 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

49.3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

49.4 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 50 (Assemblee speciali)

50.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- a. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- c. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- e. sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

50.2 La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

50.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

50.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

TITOLO VIII ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 51 (Consiglio di amministrazione)

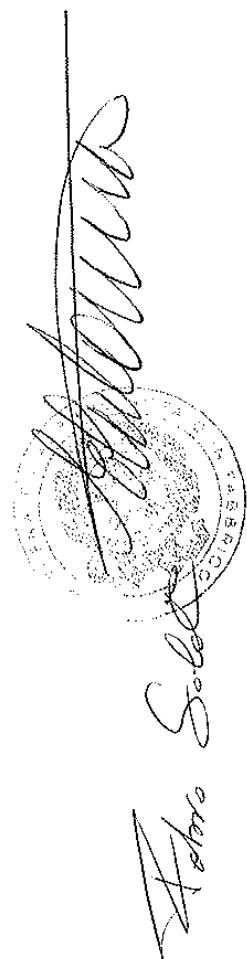
51.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

51.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

51.3 L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;



• aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
o attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
• non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
51.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi (anni) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.
51.5 Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.
Art. 52 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)
52.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie nella provincia di Reggio Emilia;
b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative inderogabili;
c) il trasferimento della sede sociale in altro comune della provincia di Reggio Emilia.
52.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.
Art. 53 (Presidente del consiglio di amministrazione)
53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente un vice presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.
53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
53.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

53.4 Il Presidente può essere rieletto al massimo per un numero di quattro mandati consecutivi.

Art. 54 (Organi delegati)

54.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

54.2 Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate almeno ogni 180 giorni.

Art. 55 (Convocazioni e deliberazioni)

55.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

55.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, a mezzo PEC, telegramma o di telefax o con altri mezzi tecnologici in uso in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati, almeno un giorno prima.

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

55.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla



votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

55.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

55.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili, proponendo opposizione al collegio arbitrale nominato secondo quanto previsto al successivo articolo 62.

Art. 56 (Integrazione del Consiglio)

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

56.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

56.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

56.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 57 (Compensi agli Amministratori)

57.1 Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

57.2 Ai membri del consiglio di amministrazione possono

spettare il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio se determinato dall'assemblea.

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 58 (Rappresentanza)

58.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

58.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

58.3 La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

58.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, direttori esecutivi, istitori e procuratori speciali.

58.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

58.6 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 59 (Nomina e requisiti)

59.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

59.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con una delibera separata dei soli soci finanziatori, aventi diritto al voto. I voti sono conteggiati secondo quanto previsto nel precedente articolo 46.4.

59.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La

perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

59.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

59.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 60 (Funzioni e poteri)

60.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

60.2 Al collegio sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tale caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

60.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

60.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

60.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

60.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

60.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 61 (Revisione legale dei conti)

61.1 La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

61.2 L'incarico ha una durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

61.3 L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO X

Art. 62 (Clausola Arbitrale e di Conciliazione)

62.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art. 838bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo 62.4, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

62.2 La clausola arbitrale di cui al periodo precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

62.3 L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

62.4 Gli arbitri sono in numero di:

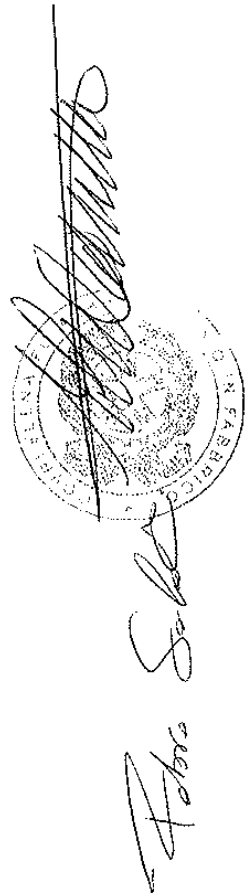
- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- tre, per le altre controversie;
- nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

62.5 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della cooperazione, promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

62.6 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 838 ter c.p.c. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

62.7 Gli Arbitri decidono nel termine di mesi sei dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel



caso di cui all'art. 838 ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

62.8 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

62.9 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

62.10 Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 63 (Esecuzione della decisione)

63.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 64 (Scioglimento anticipato)

64.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 65 (Devoluzione patrimonio finale)

65.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 41.3, lett.c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 66 (Regolamenti)

66.1 Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali regolamenti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, come nel caso del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 67 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

67.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di

2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

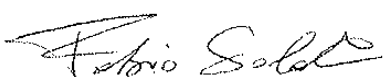
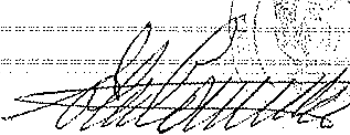
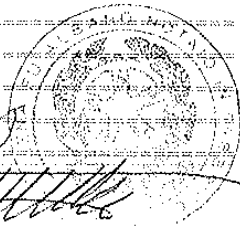
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

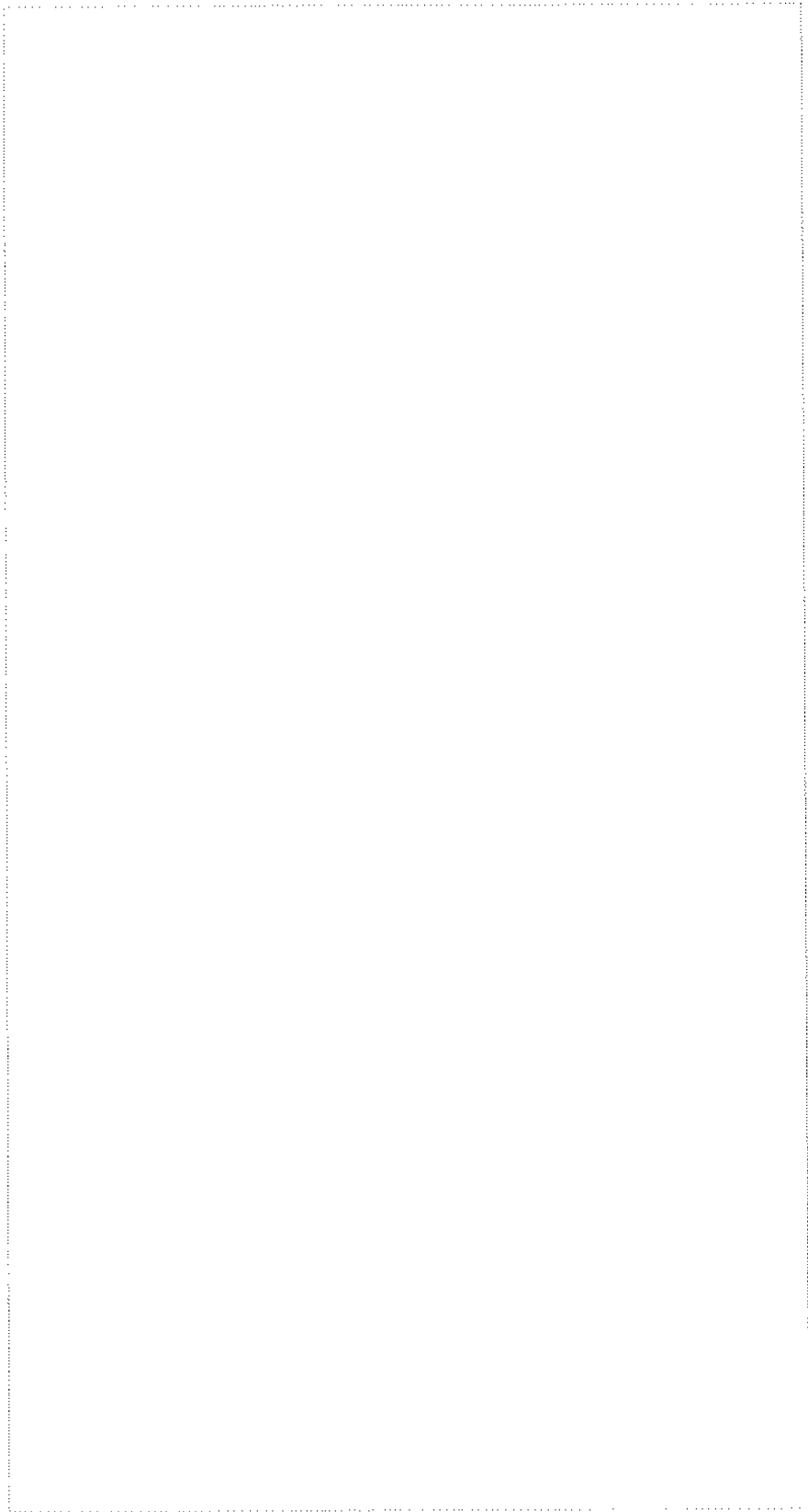
67.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 68 (Rinvio)

68.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali e sulle cooperative a mutualità prevalente.

68.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.



42 di 42